

N. 00150/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00110/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2012, proposto da:

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefania Pattarini e Luca Frontori, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Milano, via Olmetto n. 3;

contro

-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Liceo Scientifico Statale **[REDACTED]**, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia, in Milano via Freguglia n. 1;
-Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nadia Marina Gabigliani, Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmiti, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, via Vivaio n. 1;

per l'accertamento

previa adozione di idonee misure cautelari del diritto di [redacted] all'assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato con rapporto 1/1 per almeno 18 ore e per l'assegnazione di un educatore ad personam per l'intero orario di frequenza scolastica pari a 14 ore settimanali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Provincia di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, quanto alla sussistenza del fumus boni iuris:

- che il "diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione» (Corte Cost. 26 febbraio 2010, n. 80);
- che, pertanto, le modalità della concreta erogazione del diritto al sostegno e all'assistenza non costituiscono un elemento esterno al diritto tutelato, ma definiscono il proprium della posizione soggettiva, essendo essenziali ai fini dell'istruzione;
- che dalla documentazione versata in atti emerge che [redacted] è affetta da ritardo mentale ed è stata dichiarata invalido al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

- che dalla diagnosi funzionale emerge che la studentessa necessita di sostegno didattico e di assistenza specialistica, mentre dal piano didattico risulta la presenza di forti difficoltà cognitive e la “necessità di una continua regolamentazione da parte di un adulto per darsi controllo” (cfr. doc.ti di parte ricorrente);
- che, in mancanza dell’esatta quantificazione su base clinica delle ore di insegnamento di sostegno e di assistenza alla persona di cui l’interessato necessita, si ritiene adeguato alla provvisorietà della tutela cautelare riconoscere l’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali;
- che, parimenti, si ritiene adeguato alla provvisorietà della tutela cautelare riconoscere l’assistente alla persona per 14 ore settimanali, secondo quanto prospettato nel ricorso;
- che in base all’art. 139 lett. c) del d.l.vo 1998 n. 112 e all’art. 6 della legge regionale Lombardia 2007 n. 19 gravano sulla Provincia, in materia di istruzione secondaria superiore, “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”, mentre in base agli artt. 12 e 13 della legge 1992 n. 104 spetta all’istituzione scolastica provvedere alle esigenze di sostegno degli studenti portatori di handicaps (Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2361);
- che ai fini della trattazione del merito si dispone sin d’ora che il ricorrente produca, almeno dieci giorni prima dell’udienza di merito, documentazione clinica aggiornata, redatta dall’A.S.L. competente per la redazione della diagnosi funzionale, attestante il fabbisogno orario di sostegno alla didattica e di assistenza alla persona di cui necessita in dipendenza delle condizioni cliniche in cui egli versa;

Considerato, quanto al periculum in mora, che la mancata erogazione dei servizi in questione pregiudica con attualità e concretezza il diritto all’istruzione del minore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l'effetto:

- 1) ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di assegnare allo studente un insegnante specializzato di sostegno per almeno 18 ore settimanali, relativamente all'anno scolastico 2011/2012, secondo un rapporto di 1 ad 1;
- 2) ordina alla Provincia di Milano di assegnare allo studente un assistente alla persona per almeno 14 ore settimanali, relativamente all'anno scolastico 2011/2012, secondo un rapporto di 1 ad 1;
- 3) fissa per la trattazione del merito l'udienza del 24 maggio 2012 ad ore di rito;
- 4) ordina al ricorrente di depositare la documentazione indicata in motivazione;
- 5) compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)